



Comune di Palaia

COMUNE DI PALAIA

Provincia di Pisa

56036 Palaia - Piazza della Repubblica n° 56

P.I. 00373580505

Tel. 0587/62141 - Fax 0587/622539

www.comune.palaia.pi.it

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI PALAIA

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del sistema di videosorveglianza gestito dal Comune di Palaia nell'ambito del proprio territorio, ne regola l'uso nei limiti imposti dal D.Lgs. 30.06.2003 n° 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice della Privacy) e dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali) e ne determina le condizioni necessarie affinché l'impianto possa essere tenuto in esercizio.
2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, cioè che si realizza a distanza mediante dispositivi per le riprese video collegati a un centro di controllo e coordinamento.
3. Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
4. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune di Palaia nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico

ARTICOLO 2 – PRINCIPI

1. Le norme del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, come di seguito definiti.
2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
5. Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi, è consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza

all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

ARTICOLO 3 - FINALITA'

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Palaia. Deve comunque ricorrere un'esigenza effettiva proporzionata di prevenzione o repressione di pericoli concreti e specifici di lesione di un bene.

2. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:

- tutela della sicurezza urbana nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, in particolare prevenzione e repressione di atti delittuosi, di attività illecite o di episodi di microcriminalità che, perpetrati nel territorio comunale, possono determinare danno ai cittadini ed ai beni di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale, compreso il controllo ai punti di raccolta RSU e assimilabili dislocati sul territorio Comunale;
- tutela della sicurezza stradale, per monitorare la circolazione lungo le strade del territorio comunale;
- tutela del patrimonio comunale, per presidiare gli accessi agli edifici comunali, dall'interno o dall'esterno e le aree adiacenti o pertinenti ad uffici od immobili comunali;
- tutela ambientale;
- supporto alla protezione civile del territorio comunale;
- rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;

3. Il sistema di videosorveglianza implica il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video. I dati raccolti tramite il sistema di videosorveglianza, sono da considerarsi "dati sensibili" ai sensi del Codice della Privacy, in quanto possono contenere informazioni definite dall'art. 4, comma 1, lett. d) del citato Decreto e dovranno quindi essere trattati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4. L'accesso ai dati (compresa la visione delle immagini registrate dal sistema) è consentito esclusivamente all'Autorità Giudiziaria ed agli Organi di polizia giudiziaria. Ad ogni altro soggetto diverso, è inibita sia la visione sia la disponibilità delle immagini e dei dati rilevati dal sistema.

5. Il Comune promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può consentire l'utilizzo delle registrazioni video degli impianti comunali di videosorveglianza ad altri soggetti istituzionali.

6. Riguardo ai luoghi da sottoporre a videosorveglianza:

- a) l'individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza compete alla Giunta Municipale;
- b) i luoghi individuati dalla Giunta Municipale sono quelli ritenuti maggiormente rilevanti per adempiere alle finalità previste dal presente Regolamento;
- c) i luoghi da sottoporre a videosorveglianza potranno essere realizzati secondo le necessità comunicate dal titolare del trattamento; lo stesso impartirà le dovute istruzioni al responsabile che dovrà provvedere secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

ARTICOLO 4 – SORVEGLIANZA PER IL CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

1. In applicazione dei richiamati principi di necessità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali generici e/o di materiali o sostanze pericolose.

2. L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente.

3. Il Comune si potrà avvalere anche di un impianto di videosorveglianza mobile per controllare particolari situazioni di degrado quali l'abbandono di rifiuti in prossimità di cassonetti, su aree pubbliche e nei parchi. I cittadini che transiteranno nelle aree sorvegliate saranno informati con cartelli della presenza delle telecamere.

4. Per particolari necessità o situazioni che richiedano l'utilizzo di attrezzature specializzate e personale esterno il titolare del trattamento può conferire la nomina di responsabile esterno a persone o società esterne con apposito atto che dovrà contenere disposizioni specifiche sul trattamento dei dati personali, ruoli, regole e modalità di trattamento.

ARTICOLO 5 - RESPONSABILITÀ

1. Nel rispetto del Documento in materia di protezione dei dati personali predisposto dal Comune di Palaia in ordine a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del Codice della Privacy, il Sindaco, nella sua qualità di titolare del trattamento dati, provvederà ad individuare il Responsabile del trattamento nella figura del Responsabile del Comando di Polizia Locale.

2. Lo stesso verrà designato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. e) del Codice della privacy. Il Responsabile procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Il Responsabile è titolare della gestione dell'impianto, del suo costante adeguamento alle norme di sicurezza e del controllo sull'uso delle immagini riprese e raccolte. Il Responsabile, ai fini del disposto dell'art. 30 del Codice della Privacy, può individuare, con proprio atto scritto, uno o più incaricati del trattamento dei dati, che operano sotto la diretta autorità del Responsabile ed attenendosi alle istruzioni da questo impartite.

4. Gli incaricati del materiale soggetto a trattamento debbono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare e del Responsabile.

ARTICOLO 6 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati personali oggetto di trattamento, effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle misure minime indicate dal Codice della Privacy, nonché del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità previste dal presente Regolamento resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze investigative di polizia giudiziaria.

ARTICOLO 7 - LIMITAZIONI NELL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO

1. Le immagini raccolte e registrate, non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite dal presente Regolamento. L'impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato, in base all'art. 4 della Legge 20.05.1970 N° 300 (Statuto dei Lavoratori), per effettuare controlli remoti sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altre Amministrazioni pubbliche, di altri datori di lavoro pubblici o privati.

2. Sarà cura del Responsabile dell'impianto sorvegliare le scene inquadrature, affinché le telecamere non riprendano abitazioni private (ad eccezione degli spazi occupati dalle abitazioni che si affacciano su aree pubbliche), farmacie, luoghi di cura, luoghi di lavoro (compresi i cantieri esterni), luoghi di culto.

3. I dati acquisiti dall'impianto non potranno essere utilizzati per l' irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. I dati acquisiti relativi alla circolazione stradale, non potranno essere collegati con altre banche dati.

ARTICOLO 8 - USO DELLE TELECAMERE

1. La posizione dell'obiettivo delle telecamere e le fasi di ronda delle medesime, sono predefinite dal Responsabile dell'impianto ed eseguite dai tecnici della ditta fornitrice del sistema. La suddetta posizione e le suddette fasi non possono essere variate se non su indicazione del Responsabile dell'impianto e dietro comprovate esigenze.

2. E' vietato il brandeggio delle telecamere, ad eccezione dei seguenti casi:

- controllo e registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo predefinito di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo causa lo spostamento dei soggetti interessati;

- comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al Responsabile dell'impianto, da verificarsi immediatamente;

- supporto logistico ad operazioni di polizia condotte sul luogo.

3. Le inquadrature dovranno comunque essere sempre tali da cogliere un' immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate e tali da risultare eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione degli autori degli illeciti.

ARTICOLO 9 - CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

1. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da stazioni di monitoraggio e controllo presso le sedi del: Comando di Polizia Locale, Palazzo Comunale, Centro di Raccolta L. Da Vinci Z.I. Montanelli. In queste sedi, le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su supporto magnetico.

2. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata.

3. Le immagini dovranno essere conservate per un periodo non superiore ai 7 giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si deve adire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

4. Qualora pervenga copia di denuncia di reato, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili, saranno riversate su un nuovo supporto informatico al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini delle autorità giudiziarie o di polizia. I supporti utilizzati per la memorizzazione delle immagini, al termine del loro periodo di utilizzo ai fini di cui al comma precedente, saranno distrutti previa cancellazione delle immagini registrate.

ARTICOLO 10 - PUBBLICITÀ

1. La presenza dell'impianto di videosorveglianza è resa pubblica, a cura del Responsabile, tramite i mezzi che si riterranno più idonei e, in particolare, attraverso:

a) pubblicazione della notizia su quotidiani di rilevanza locale al momento dell'attivazione dell'impianto e comunicazione attraverso altri mezzi di informazione diretti alla cittadinanza;

b) apposizione di appositi cartelli, posizionati agli ingressi del territorio comunale, recanti dicitura "Territorio comunale soggetto a videosorveglianza";

- c) apposizione, nelle aree ricadenti nel raggio di ripresa delle telecamere, di appositi cartelli conformi ai modelli approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
- d) affissione del presente Regolamento, all'Albo Pretorio del Comune, e pubblicazione sul sito web Comunale;
- e) descrizione dei siti di collocazione e delle aree inquadrabili dalle telecamere, secondo quanto sarà stabilito in separato atto di Giunta comunale che costituisce atto integrante del presente regolamento.

ARTICOLO 11 – SALA DI CONTROLLO

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio del Corpo di Polizia Municipale autorizzato dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli. In particolare è consentito l'accesso ai tecnici di volta in volta, incaricati per interventi di manutenzione. L'accesso di questi ultimi è subordinato al consenso anche orale del titolare o del responsabile e degli incaricati addetti di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla sala controllo solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Comandante del Corpo di Polizia Municipale. Il Titolare del trattamento evita l'assunzione e/o il rilevamento di dati da parte di soggetti terzi, facendo sottoscrivere delle dichiarazioni di riservatezza ai soggetti terzi che, in virtù delle funzioni svolte per il Comune, possono entrare in contatto anche in via indiretta ed incidentale coi dati ripresi dagli impianti di videosorveglianza.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.
6. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema. I preposti, previa comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente variare la propria password.

ARTICOLO 12 - DIRITTI DEGLI INTERESSATI

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c) di ottenere:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3. Le istanze sono presentate nei modi previsti dalla legge al titolare o al responsabile del trattamento.

ARTICOLO 13 - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Palaia a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando sia prevista da una norma di legge o di regolamento.

2. In mancanza, la comunicazione è ammessa esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19, comma 2, del Codice della Privacy.

3. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

ARTICOLO 14 - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

1. Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto previsto dagli Artt. 100 e seguenti del Codice della Privacy.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della L. n° 24/11/1990, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente Art. 5.

ARTICOLO 15 - MODIFICHE E TRASMISSIONE

1. Le norme del presente Regolamento dovranno essere aggiornate conformemente alle nuove norme emanate in materia di trattamento dei dati personali.

2. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità Garante o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale, dovranno essere immediatamente recepiti.

3. Il presente Regolamento, al momento della sua entrata in vigore, sarà trasmesso in copia al Garante per la protezione dei dati personali.